

Sentenza n. 89/2025

pubbl. il 25/02/2025

RG n. 369/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 369 del 2024, proposto da

S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentata e difesa dall'avvocato C. L., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

C. C. S.R.L., in proprio e n.q. di Impresa Capogruppo del R.T.I. (...), rappresentata e difesa dagli avvocati G. C. e P. C., con domicilio digitale presso l'indirizzo p.e.c. del primo avvocato (avvgiulioceceo@cnfpec.it, così come risultante dai Registri di Giustizia), nonché presso lo studio del medesimo (domicilio fisico) sito in (...) al Viale (...).

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determina del Dirigente del Settore I - Tecnico della Provincia di (...) n. 553 del 01/10/2024 nonché n. 923 del 07/10/2024 di Registro Generale, con cui si procedeva all'aggiudicazione della procedura di gara al R.T.I. (...);
- del verbale del 10/05/2024 (prot. n. 8197) con cui si proponeva l'aggiudicazione della procedura di gara al R.T.I. (...) e relativi allegati;
- del verbale di gara prot. n. 1323 del 24/01/2024;
- del verbale di gara prot. n. 7651 del 03/05/2024;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, della predetta procedura di gara, ancorché attualmente non conosciuti dall'odierna ricorrente ivi comprese:

- la nota datata 07/10/2024 del Settore I – Tecnico, Servizio Gare & Contratti, della Provincia di (...);

- la nota datata 15/10/2024 del Settore I – Tecnico, Servizio Gare & Contratti, della Provincia di (...);

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da C. C. S.R.L. IN PROPRIO E N.Q. DI IMPRESA CAP.PPO R.T.I. (...) il 27\11\2024:

- della Determinazione n. 1345 del 06.12.2023 la Provincia di (...) indiceva una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.lgs 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di 'Fornitura, noleggio, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi elettronici di rilevazione della velocità istantanea e/o media, ai sensi dell'art. 142 cds, fornitura di hardware e software per la gestione del ciclo sanzionatorio e servizi di back-office e front-office, l'attività di stampa ed imbustamento delle sanzioni ed affidamento del servizio di supporto alla gestione della riscossione coattiva derivanti da violazioni alle norme del codice della strada commesse da veicoli di cittadini italiani o stranieri e di supporto legale' (...).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di (...);

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla società C. C. S.r.l. in proprio e n.Q. di Impresa (...);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società S. S.P.A. partecipava, insieme ad altre cinque ditte/RTI, alla procedura aperta ex art. 71 D.lgs n. 36/2023 indetta dalla Provincia di (...) per l'“affidamento del servizio di fornitura, noleggio, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi

elettronici di rilevazione della velocità istantanea e/o media, ai sensi dell'art. 142 cds, fornitura di hardware e software per la gestione del ciclo sanzionatorio e servizi di back-office e front-office, l'attività di stampa ed imbustamento delle sanzioni ed affidamento del servizio di supporto alla gestione della riscossione coattiva derivanti da violazioni alle norme del codice della strada commesse da veicoli di cittadini italiani o stranieri e di supporto legale”.

La procedura prevedeva l'aggiudicazione “sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, con un importo a base di gara stimato complessivamente in € 4.900.000,00, oltre IVA, per l'intera durata del servizio (5 anni).”

2. Nell'ambito della procedura di che trattasi, la ricorrente società S. S.P.A. riportava 87,85 punti complessivi collocandosi al secondo posto in graduatoria, mentre il R.T.I. (...), odierno controinteressato, risultava primo classificato con un punteggio complessivo pari a 88,79.

Quindi, la Commissione proponeva l'aggiudicazione della procedura in favore del RTI risultato primo classificato e con la Determina Dirigenziale impugnata con il presente ricorso si procedeva alla relativa aggiudicazione.

3. Con il gravame in epigrafe, depositato in data 08/11/2024, la società S. S.P.A. impugna, principaliter, previa sospensiva cautelare degli effetti, la determinazione di aggiudicazione della gara in favore del R.T.I. C. C. s.r.l., nonché tutti i verbali e gli atti di gara e gli altri connessi e presupposti inerenti a detta procedura come specificamente emarginati in epigrafe.

La ricorrente insta inoltre per la declaratoria di inefficacia del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.122 c.p.a., ove sottoscritto con la controinteressata, e per l'accertamento del suo diritto/interesse all'aggiudicazione dell'appalto ed al subentro nel contratto dichiarandosi, a tal fine, sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010.

In subordine chiede la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura che verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all'utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

4. Contestualmente la società ricorrente formula istanza istruttoria ad oggetto l'intera documentazione depositata dal RTI controinteressato nell'ambito della procedura di gara al fine di valutare ulteriori elementi di criticità e verificare la correttezza delle valutazioni tecniche della commissione, riservandosi di proporre motivi aggiunti.

5. Il gravame è affidato alla denuncia di quattro distinte articolate doglianze così rubricate:

“I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (ART. 8 ED ART. 9 CAPITOLATO D’APPALTO ED ARTT. 14 E 16 DISCIPLINARE DI GARA; ART. 1176 C.C.) - ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ GRAVE E MANIFESTA, CARENZA E/O MANCANZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO E/O ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, PAR CONDICIO, INCERTEZZA DELL’OFFERTA).

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (CRITERIO Q-A) – ERRONEITÀ – TRAVISAMENTO DELL’OFFERTA - ILLOGICITÀ MANIFESTA.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 108, COMMA 9, E 110 DEL D.LGS 36/2023 VIOLAZIONE ART. 23, DISCIPLINARE DI GARA - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO NEI FATTI – CARENTE ED INIDONEA ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ MANIFESTA.

IV. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE LEX SPECIALIS – ECCESSO DI POTERE (CARENTE O MANCATA ISTRUTTORIA, ERRORE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI).”

6. Si sono costituite in resistenza al ricorso la PROVINCIA di (...) e la società controinteressata C. C. S.R.L., in proprio e nella qualità di Impresa Capogruppo del R.T.I. (...), contestando sia l'esposizione di fatto che i profili di diritto dedotti e concludendo per il rigetto del ricorso in quanto privo di merito di fondatezza. Con la memoria di costituzione in data 27/11/2024 l’aggiudicataria ha contestualmente proposto ricorso incidentale contestando l’operato della Stazione Appaltante per non aver escluso la ricorrente dalla procedura di gara perché l’offerta tecnica dalla medesima formulata sarebbe carente del requisito di cui all’art. 9, punto 12, lett. f), del Capitolato Speciale d’appalto.

7. Con dichiarazione depositata in data 03/12/2024 parte ricorrente rinunciava alla misura cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati e, contestualmente, i procuratori delle parti chiedevano una sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.

8. All’udienza camerale del 13 dicembre 2024, dopo ampia discussione, il Presidente, sentite le parti, disponeva il rinvio della causa all’udienza pubblica del 7 febbraio 2025.

9. In vista dell'udienza di trattazione le parti depositavano memorie e repliche ex art. 73 c.p.a. riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.

10. All'udienza pubblica del 7 febbraio 2025, dopo ampia discussione e sentiti i procuratori delle parti presenti, la causa è stata introitata per la decisione.

11. Preliminarmente, occorre dare atto che nel presente giudizio è stato proposto gravame incidentale da parte della controinteressata C. C. S.R.L. avverso la mancata esclusione della ricorrente principale dalla procedura de qua. Come di recente ribadito dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale (ex multis, T.A.R. Pescara, sentenza n. 164/2024 del 27 maggio 2024) in ordine alla relazione tra ricorso principale e incidentale, il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale. "In altri termini, l'ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale adire l'aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all'accoglimento del ricorso incidentale." (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza, (ud. 28/05/2020) 10-07- 2020, n. 4431; T.A.R. Campania, Napoli sentenza 1° dicembre 2020 n. 5688).

12. Ebbene, in applicazione del surrichiamato approccio interpretativo deve, quindi, essere prioritariamente scrutinato il gravame proposto dalla ricorrente principale, società S. S.P.A..

13. Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.

13.1. Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta che la proposta progettuale dell'aggiudicatario R.T.I. C. C. S.R.L., quanto all'installazione del dispositivo di rilievo della velocità sulla SP2 denominata 'Lungofino', non rispetterebbe le richieste minime prescritte dagli artt. 8 e 9, punto n. 12, lett. c) del Capitolato speciale d'appalto che prescrive l'obbligo

di rilevare la velocità in entrambe le direzioni di marcia, con lettura della targa nella parte posteriore del veicolo.

Ciò in quanto, a detta della ricorrente, il sistema di rilevamento della velocità puntuale offerto:

- non riguarda entrambi i sensi di marcia ma un solo senso «con ripresa posteriore»;
- oppure riguarda entrambi i sensi di marcia ma con un dispositivo che provvede «posteriormente tutti i veicoli in allontanamento e frontalmente quelli in avvicinamento».

Tale offerta, essendo carente delle caratteristiche tecniche essenziali previste negli atti di gara, avrebbe dovuto condurre la stazione appaltante ad escludere il R.T.I. C. C. S.R.L. dalla procedura, anche alla luce del chiaro disposto dell'art. 16 del Disciplinare di gara, non potendosi ammettere una integrazione postuma dell'offerta in quanto ciò sarebbe contrario ai principi di par condicio, di autoresponsabilità dei partecipanti e di immodificabilità dell'offerta tecnica (ed economica) ex art. 17, D.lgs n. 36/2023, e, comunque, sarebbe espressamente vietata dall'art. 14 del Disciplinare.

La censura che precede non coglie nel segno.

Ai sensi dell'art. 9, punto n. 12, lett. c) del Capitolato speciale d'appalto “i sistemi di rilevamento del limite di velocità, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovranno avere inoltre le seguenti caratteristiche minime:

c. essere in grado di rilevare simultaneamente la velocità di veicoli in parallelo, accodati e nei due sensi di marcia. La targa dovrà essere letta nella parte posteriore del veicolo;”.

L'offerta tecnica della controinteressata prevedeva testualmente: ‘Per la postazione sulla SP2 “Lungofino” nei tratti oggetto di decreto prefettizio...la fornitura di n.1 sistema Velocar EVO T12-5-R che funzioni per il rilievo della velocità puntuale in maniera bidirezionale riprendendo posteriormente tutti i veicoli in allontanamento e frontalmente quelli in avvicinamento come da figura sottostante con oscuramento automatico del parabrezza’.

Dall'esame dell'offerta formulata dalla controinteressata emerge, con tutta evidenza, che il sistema proposto (che può essere composto anche da due o più telecamere) è in grado sia di rilevare la velocità dei veicoli in entrambi i sensi di marcia, sia di leggere la targa nella parte posteriore del veicolo rispettando in tal modo i requisiti minimi prescritti dalla lex specialis.

Quanto sopra trova ulteriore conferma a pag 28 dell'offerta (D.2.2 Sistemi di rilievo delle infrazioni) ove si chiarisce che “Al fine di poter rilevare le infrazioni di velocità in modalità

puntuale e/o media in entrambi i sensi di marcia, si propone il sistema di rilevamento Velocar EVO T12-5-R, approvato dal MIMS con Decreto n.48 del 01.03.21 e con Decreto n.350 del 16.08.2021”.

Peraltro, l’offerta tecnica della C. C. S.R.L. contempla anche un elemento migliorativo ed aggiuntivo rispetto alle caratteristiche minime richieste dalla stazione appaltante, ovvero la funzionalità di lettura della targa anteriore.

Sul punto, con memoria depositata il 22/01/2025, la ricorrente principale deduce che la non rispondenza dell’offerta tecnica della controinteressata emergerebbe ictu oculi anche dalla rappresentazione grafica del sistema che si intende fornire, la quale riproduce un fascio arancione unidirezionale evidenziando in tal modo che il sistema proposto misurerebbe la velocità delle autovetture in un unico senso di marcia in violazione dell’art. 9, punto n. 12, lett. c) del Capitolato.

Inoltre la controinteressata, con l’obiettivo di modificare/ integrare un’offerta che non risponde alle richieste minime della lex specialis, nella dichiarazione versata in atti precisa che l’offerta prevede «un sistema con ripresa a posteriori composto da un palo, un quadro di alimentazione e n. 2 telecamere Velocar EVO T12-5-R contrapposte come rappresentata ... nel disegno in sezione Fig. 2.», mentre dall’offerta tecnica e dalla raffigurazione prodotta in gara emerge che il sistema offerto prevede un’unica telecamera.

Gli assunti di cui innanzi sono privi di pregio giuridico.

L’eventuale contrasto tra la descrizione dell’offerta tecnica (che è chiara nell’indicare un sistema di rilevamento della velocità puntuale in maniera bidirezionale che riprende posteriormente tutti i veicoli in allontanamento e frontalmente quelli in avvicinamento) e la rappresentazione grafica del sistema mediante la figura riportata va necessariamente risolto in favore della prima.

Ciò in quanto tale lettura, che è ispirata alla prevalenza dell’interesse sostanziale rispetto ai canoni meccanicamente formalistici, è più rispondente all’effettiva volontà negoziale che il concorrente ha inteso manifestare ed alle prescrizioni degli atti di gara e, in definitiva, al principio di risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione che, come affermato dall’art. 1 del Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto.

Peraltro, in nessuna parte dell'offerta è precisato che il sistema proposto preveda un'unica telecamera, come dedotto dalla ricorrente principale, ben potendo questo essere costituito anche da diverse telecamere, purché sia in grado di assolvere alla funzione richiesta dalla legge di gara.

Tutto ciò comporta l'infondatezza del motivo esaminato.

13.2. Il secondo ed il terzo motivo impongono una trattazione unitaria per ragioni logiche e di connessione.

Con la seconda censura la ricorrente principale lamenta l'erronea attribuzione alla contrinteressata ad opera della commissione giudicatrice del punteggio (pari a 4 punti) relativo al criterio "Q-A" inerente all'offerta di ore integrative per il front office che, a detta della ricorrente, sarebbero soltanto 8 e non 68, come valutato dalla commissione.

Anche tale tesi non può essere condivisa in quanto trova fondamento in una errata interpretazione del capitolato speciale d'appalto.

L'art. 10 del Capitolato speciale prevede che "L'aggiudicatario dovrà fornire anche:

- Servizio di "front office" nelle fasce orarie di ricevimento del pubblico che saranno comunicate dalla Provincia di (...), per un numero pari ad almeno 12 ore settimanali;
- assistenza telefonica, per garantire servizio di efficienza, dal lunedì al venerdì escluso sabato, domenica e festivi di ogni settimana;
- assistenza all'utenza per riscontro quesiti e chiarimenti inviati con P.E.C. e/o mail.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della Provincia proprie unità lavorative. Più precisamente a decorrere dall'attivazione del servizio, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'Ente unità lavorative per almeno 60 ore settimanali. È tuttavia data facoltà all'O.E. aggiudicatario di modulare le ore lavorative del personale, purché si assicuri il monte ore di totali 60 ore di servizio richieste".

Dalla lettura della previsione sopra richiamata è possibile inferire che l'operatore economico, come avvenuto nel caso di specie, può integralmente impiegare le 'unità lavorative per almeno 60 ore settimanali' in modalità front office, assicurando allo stesso tempo anche il primo requisito delle 12 ore minime settimanali.

L'ATI C. C. ha proposto nell'offerta economica complessivamente n. 80 di ore front office (soddisfacendo contemporaneamente sia il requisito delle n. 12 ore settimanali obbligatorie di front office sia quello relativo alla richiesta di 'unità lavorative per almeno 60 ore

settimanali). La Commissione di gara ha così scomputato dal totale di ore offerte di front office (80) quelle obbligatorie (12), ed ha calcolato un numero di ore aggiuntive nella misura di 68, attribuendo alla controinteressata il punteggio massimo. La commissione giudicatrice, invece, correttamente non ha scomputato le n. 60 ore settimanali in quanto la *lex specialis* non imponeva di destinarle al front office.

L'infondatezza della censura testè esaminata conduce al rigetto anche della terza doglianza con cui si lamenta che il monte ore complessivo offerto ($12 + 60 + 68 + 20 = 160$), pari a 160 (centosessanta) ore settimanali, non sarebbe in linea con i costi dichiarati dalla concorrente considerando il costo orario del personale secondo il CCNL richiesto dal bando ed applicato dal R.T.I..

Invero, come sopra rappresentato, le ore offerte dall'aggiudicataria ammontavano a 80 e non a 160, di talché il compenso riconosciuto ai propri dipendenti risulta conforme a quanto stabilito dal CCNL.

13.3. Da ultimo è inammissibile il quarto motivo con cui si deduce la carenza dell'istruttoria per non avere la stazione appaltante verificato l'offerta tecnica dell'aggiudicataria con riferimento ai servizi aggiuntivi attribuendole il voto massimo di 5 punti.

Tale contestazione relativa ai 'servizi aggiuntivi' è inammissibile perché del tutto generica e perché volta a sindacare il merito delle valutazioni discrezionali compiute dal seggio di gara che, ove non manifestamente irragionevoli ed illogiche, sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione; le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica; per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto." (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 01/03/2022, n.1445).

Nel caso di specie, le valutazioni tecniche della Commissione sono chiaramente esenti da profili di inattendibilità, insostenibilità ed illogicità manifesta.

14. Conclusivamente il ricorso introduttivo va respinto, senza la necessità, per ragioni di economia processuale, di accogliere l'istanza istruttoria stante la palese legittimità dei provvedimenti impugnati, alla stregua delle argomentazioni svolte.

15. Per l'effetto, in applicazione del summenzionato indirizzo pretorio di cui al p.to 11. della presente decisione (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4431/2020), deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il gravame incidentale, articolato dalla controinteressata, in quanto dal suo eventuale accoglimento non potrebbe derivare alcuna utilità in ragione della piena e soddisfacente vittoria in giudizio della ricorrente incidentale.

16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore delle parti costituite.

17. In applicazione dell'art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. n. 115/2002, la ricorrente principale va condannata anche al rimborso del contributo unificato versato dalla controinteressata per la proposizione del gravame incidentale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così statuisce:

- 1) respinge il ricorso principale presentato dalla società S. S.P.A. nei sensi di cui in motivazione;
- 2) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso incidentale formulato dalla società C. C. S.R.L.;
- 3) condanna la ricorrente società S. S.P.A. al pagamento in favore della Provincia di (...) e della società C. C. S.R.L. delle spese di giudizio che liquida nella misura nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte;
- 4) condanna la società S. S.P.A. al rimborso in favore della società C. C. S.R.L. del contributo unificato versato dalla medesima per la proposizione del gravame incidentale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Massimiliano Ballorani, Consigliere

Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO